



UNIONE EUROPEA



PON



REPUBBLICA ITALIANA



ERASMUS+



REGIONE SICILIANA



LICEO CLASSICO  
LICEO SCIENTIFICO  
ISTITUTO TECNICO CHIMICO

MASCALUCIA (CT)

**Cod. Fisc. 93151730871 - Cod. Mecc. CTIS02600N** ctis02600n@istruzione.it ctis02600n@pec.istruzione.it  
SITO ISTITUZIONALE: [www.iismarchesimascalucia.gov.it](http://www.iismarchesimascalucia.gov.it)

**PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI  
CON DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO  
(DSA)  
Allegato al Piano di Inclusione (P.I.)**

## **Premessa**

I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l'abilità di lettura, di scrittura, di svolgere calcoli. Sulla base dell'abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo). La Legge 8 ottobre 2010, n. 170 riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), conferendo alle istituzioni scolastiche il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più opportune, affinché studentesse e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo e ne sia garantito il diritto allo studio (MIUR, 2016). La Legge n. 170 individua i criteri di certificazione dei DSA, la formazione nella scuola, le misure educative e didattiche di supporto agli alunni e quelle rivolte alla famiglia e le successive Linee guida, emanate con D.M. del 12 luglio 2011, introducono alcune indicazioni, formulate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici personalizzati con l'utilizzo di strumenti compensativi e l'applicazione di misure dispensative.

I DSA, secondo le ricerche attualmente più accreditate, sono di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un'atopia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati. (MIUR, 2016). Messo in condizione di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, l'alunno può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti. Si osserva, inoltre, che gli alunni con DSA sviluppano stili di apprendimento specifici, tali da compensare le difficoltà incontrate a seguito del disturbo

## FINALITÀ

Il nostro Istituto applicherà il presente Protocollo per studenti con DSA ogni qualvolta si perverrà in possesso della certificazione specialistica prevista con il fine di:

- garantire il diritto all'istruzione e il necessario supporto agli alunni con DSA;
- favorire il successo scolastico;
- agevolare la piena inclusione sociale e culturale;
- ridurre i disagi emotivi promuovendo il senso di autostima dello studente.

Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto è soggetto a modifiche ed integrazioni periodiche. Questo documento è parte integrante del PTOF, è complementare al PI e si propone di:

- definire pratiche comuni all'interno dell'Istituto;
- facilitare l'accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con DSA;
- accompagnare gli studenti con DSA agli Esami di Stato.

## ARTICOLAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il protocollo prevede le seguenti fasi:

1. Iscrizione e raccolta documentazione
2. Accoglienza
3. Determinazione della classe
4. Inserimento in classe
5. Stesura e sottoscrizione del PDP
6. Valutazione intermedia e finale
7. Procedura da seguire in caso di criticità/sospetto DSA
8. Indicazioni operative per gli Esami di Stato
9. Formazione
10. Normativa di riferimento

## 1. ISCRIZIONE E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

La segreteria didattica acquisisce la certificazione di DSA per i preliminari adempimenti amministrativi. Ai sensi della L. 170/2010 art. 3 la diagnosi “è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente”. Accertata la conformità della documentazione prodotta rispetto alla normativa vigente, il referente DSA acquisisce eventuali allegati sul percorso educativo-didattico di provenienza dell'alunno e stabilisce una data per un colloquio con la famiglia ed eventualmente con l'alunno.

## 2. ACCOGLIENZA

Il D.S. e il referente DSA effettuano un colloquio conoscitivo con la famiglia e, ove si renda necessario, con l'alunno per acquisire le seguenti informazioni:

- dettagli relativi al percorso scolastico precedente;
- figure di riferimento per facilitare un intervento in continuità che non disperda quanto fatto nel precedente ordine di scuola;
- eventuali dispense e/o compensazioni di cui usufruisce lo studente;
- informazioni relative allo svolgimento dello studio domestico;
- livello di consapevolezza del disturbo da parte dello studente per una prima valutazione delle implicazioni sul senso di autostima e di autoefficacia;
- accettazione o rifiuto a rendere manifesto il disturbo;
- qualsiasi altra informazione utile alla progettazione del Piano Didattico Personalizzato.

### 3. DETERMINAZIONE DELLA CLASSE

In caso di iscrizione di alunno con BES alla classe prima, la *Commissione composizione classi* avrà cura di inserirlo in un gruppo-classe con un basso numero di alunni. In caso di inserimento successivo (ad anno scolastico iniziato o in anni successivi al primo) la scelta della sezione in cui iscrivere l'alunno con BES sarà di competenza del Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico comunicherà il nuovo inserimento all'insegnante coordinatore e agli insegnanti della classe coinvolta, che predisporranno il percorso di accoglienza, in collaborazione con il referente per i BES. Dal biennio al triennio il passaggio di informazioni avverrà tramite un passaggio diretto di informazioni tra coordinatori, con il supporto del referente per i BES.

### 4. INSERIMENTO IN CLASSE

Quando in una classe viene inserito uno studente con BES, il referente ed il coordinatore di classe preparano il Consiglio di Classe sull'argomento:

1. fornendo adeguate informazioni sui Bisogni Educativi Speciali specifici;
2. fornendo ai docenti materiale didattico formativo adeguato;
3. presentando le eventuali strategie didattiche alternative e/o compensative e relativi strumenti.

### 5. STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PDP

Il Consiglio di classe elabora il piano didattico personalizzato riportando le informazioni preliminari acquisite ed elaborando le strategie educative e didattiche da mettere in atto attraverso la compilazione del modello P.D.P. approvato dal Collegio dei Docenti. Tale documento costituisce un documento riservato agli atti dell'Istituto. Il P.D.P. contiene le seguenti sezioni:

- dati dell'alunno;
- informazioni emerse da eventuali colloqui con lo specialista;
- informazioni emerse da colloqui con la famiglia;
- documentazione del percorso scolastico pregresso;
- rilevazione delle abilità, degli interessi, dei punti di forza e delle specifiche difficoltà;

- descrizione del funzionamento delle abilità strumentali relativamente a lettura, scrittura e calcolo; profilo personale;
- strategie utilizzate per comprendere, memorizzare e riportare il testo scritto;
- strategie utilizzate per affrontare il testo scritto;
- modalità di svolgimento del compito assegnato;
- strumenti utilizzati dall'alunno nello studio;
- strategie metodologiche e didattiche utilizzate dal consiglio di classe;
- attività programmate;
- eventuali misure dispensative;
- strumenti compensativi;
- criteri e modalità di verifica e valutazione;
- patto formativo con la famiglia e con l'alunno.

Il PDP, sottoscritto dal consiglio di Classe, dalla famiglia e dallo stesso studente, tiene conto delle difficoltà di decodifica dei testi per gli studenti con D.S.A. e per questo deve calibrare il carico domestico e le verifiche in modo che l'apprendimento sia significativo. Si ribadisce, inoltre, che nello studente con DSA si deve tener in considerazione l'aspetto psicologico che scaturisce dall'utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. Ai compagni di classe gli strumenti compensativi e le misure dispensative possono risultare incomprensibili facilitazioni. A tal riguardo, il coordinatore di classe, sentita la famiglia interessata, può avviare adeguate iniziative per condividere con i compagni di classe le ragioni dell'applicazione degli strumenti e delle misure citate, anche per evitare la disapprovazione e le ricadute psicologiche negative. Resta ferma, infine, la necessità di creare un clima della classe accogliente, praticare una gestione inclusiva della stessa, tenendo conto degli specifici bisogni educativi degli studenti con DSA.

La famiglia condivide le linee elaborate nel PDP ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili. Nello specifico:

- sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno o studente nel lavoro scolastico domestico;
- verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;
- verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti;
- incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;
- considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline.

Gli studenti sono i primi protagonisti di tutte le azioni messe in campo. Essi, pertanto, hanno diritto:

- ad una chiara informazione riguardo alla più efficace modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità;
- a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all’adozione di adeguati strumenti compensativi e misure dispensative.

Hanno altresì il dovere di impegnarsi nel lavoro scolastico. Laddove l’età e la maturità lo consentano, suggeriscono ai docenti le strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente.

## 6. VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

La nota n. 9405/1 del 12 gennaio 2011 diffusa dall’U.S.R. Direzione Generale - Ufficio VI - Politiche per gli studenti circa le prospettive applicative della Legge n. 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” ribadisce che lo studente affetto da DSA ha diritto ad una diversificazione delle metodologie, dei tempi, degli strumenti (compensativi e dispensativi) secondo quanto previsto nella C.M. del 5 ottobre 2004 n. 4099, nella C.M. del 10 maggio 2007 n. 4674, nella circ. MIUR del 28 maggio 2009, nel D.P.R. del 22 giugno 2009 n.122, art. 10. Questi, esplicitati in fase di programmazione iniziale, costituiscono la premessa per la successiva valutazione del livello di apprendimento effettuata da ogni docente. La valutazione esclude gli aspetti che costituiscono il disturbo stesso, per cui assume una valenza formativa più che sommativa (ad esempio negli alunni disgrafici e disortografici non può essere valutata la correttezza ortografica e

sintattica in tutte le discipline come, per gli studenti discalculici, non sono valutabili le abilità di calcolo). I Consigli di classe sono tenuti pertanto a:

- verificare l'efficacia delle misure compensative e dispensative indicando quelle che sono state ritenute efficaci e/o necessarie con quello studente in particolare;
- individuare e dichiarare le discipline in cui si rendano necessari interventi di recupero, avendo cura di precisare contenuti, metodologie e strategie di intervento.

#### 7. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO D.S.A.

Nel caso in cui un docente ritenga che uno studente possa essere affetto da DSA, in seguito a prove oggettive e ripetute nel tempo, deve segnalare il caso al coordinatore di classe, quindi al referente per i BES, i quali seguiranno la seguente procedura: colloquio con lo studente; convocazione dei genitori; eventuale invito rivolto ai genitori a recarsi alla ASP di competenza per avviare la procedure di diagnosi.

#### 8. INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ESAMI DI STATO

Per gli studenti con DSA si terranno in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da DSA in sede di svolgimento delle prove scritte, prevedendo la possibilità di riservare, comunque, alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinarie e di consentire l'uso di apparecchiature e strumenti informatici, nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno, in ottemperanza alla relativa C.M. vigente.

#### 9. FORMAZIONE

La competenza sui DSA dovrà interessare tutti i docenti, in modo che la gestione e la programmazione dei percorsi didattici sia il frutto di una partecipazione integrale del Consiglio di classe. L'Istituto, nella figura del docente referente, provvede a realizzare iniziative di formazione e aggiornamento in servizio, mirati allo sviluppo professionale di competenze specifiche in materia, avvalendosi anche di personale specializzato, che divulghi le conoscenze relative ai singoli disturbi di apprendimento, oltre che di materiale informativo specialistico.



## 10. NORMATIVA E SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 170/2010.
- D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 - Disposizioni attuative della Legge 8 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011.
- Legge ARS del 26/06/2018 "Interventi a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)".
- DPR N. 122/2009 – ART.10 – Regolamento sulla Valutazione.
- D.M. 31/07/2007.
- Nota ministeriale n. 4674 del 10 maggio 2007 - Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative.
- Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 "Iniziative relative alla dislessia".
- Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 "Iniziative relative alla dislessia".
- DPR 275/99 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche".
- Protocollo d'Intesa MIUR - AID - FTI.
- Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica - Chiarimenti - (Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013).
- Indicazioni operative concernenti la direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 recante "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" - (C.M. n. 8 del 6 marzo 2013).

Sul sito internet del MIUR, [www.miur.gov.it/web/guest/disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsa-](http://www.miur.gov.it/web/guest/disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsa-), sul sito [www.aiditalia.org](http://www.aiditalia.org) e sul sito [www.agiad.it/newsite/](http://www.agiad.it/newsite/) è possibile visionare materiale di approfondimento relativo alla dislessia, alla disortografia e disgrafia, alla discalculia e agli interventi didattici.